

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di gennaio 2019

Santa Lucia di Piave, li 08 gennaio 2019

Oggetto: Fatturazione elettronica e imposta di bollo: nuove modalità di pagamento

Nella giornata del 28 dicembre, è stato firmato dal **ministro dell'Economia e delle Finanze**, Giovanni Tria, un **decreto** finalizzato a facilitare il versamento dell'**imposta di bollo** eventualmente dovuta sulle **fatture elettroniche**, il quale troverà applicazione sin delle fatture emesse dal **1° gennaio 2019**.

Come precisato nel [comunicato stampa](#), il decreto attribuisce all'**Agenzia delle entrate** il compito di **rendere noto** al contribuente, alla fine di ogni **trimestre**, l'**ammontare dovuto** sulla base dei dati presenti nelle **fatture elettroniche inviate** attraverso il Sistema di Interscambio.

Più precisamente, sarà messo a disposizione, sul **sito internet dell'Agenzia delle entrate**, un **servizio** in grado di consentire al contribuente di pagare l'**imposta di bollo** con addebito sul **conto corrente bancario o postale**, restando tuttavia ferma la possibilità di effettuare il versamento mediante **F24 precompilato**.

Sempre nella stessa giornata, inoltre, l'Agenzia delle entrate ha emanato un **provvedimento** ([provvedimento prot. n. 527125/2018 del 28.12.2018](#)) riguardante gli **obblighi di fatturazione elettronica** per gli operatori che erogano **servizi di pubblica utilità** che, con riferimento ai **contratti** stipulati prima del **01.01.2005**, non sono stati in grado di identificare il **codice fiscale** dei consumatori finali.

È a tal proposito previsto che gli operatori potranno limitarsi a comunicare all'Agenzia delle entrate il **codice identificativo univoco del rapporto contrattuale** con il cliente di cui non dispongono del codice fiscale; il suddetto **codice identificativo univoco** dovrà essere successivamente utilizzato per compilare la **fattura elettronica** da trasmettere allo SdI.

Continua poi l'opera di aggiornamento delle **Faq** in materia di fatturazione elettronica da parte dell'Agenzia delle entrate; come annunciato con l'apposito **comunicato stampa** pubblicato ieri, 28.12.2018, le suddette **Faq** sono state accolte tutte in un'[area dedicata del sito dell'Agenzia](#).

Giova a tal proposito ricordare che, con le **Faq** pubblicate lo scorso del **21 dicembre**, sono stati forniti importanti chiarimenti con riferimento ai **soggetti che svolgono commercio al dettaglio**, i quali, come noto, dal prossimo 1° gennaio, pur dovendo emettere la **fattura elettronica**, se richiesta dal cliente, potranno beneficiare di un **maggior termine per l'emissione**, essendo possibile, nei primi sei mesi del 2019, **trasmettere la fattura elettronica** entro il termine della liquidazione Iva del periodo di effettuazione dell'operazione.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, a fronte della richiesta di emissione di fattura da parte del consumatore, l'**esercente potrà alternativamente**:

1. in caso di **fattura differita**, emettere una **ricevuta fiscale** o uno **scontrino fiscale**, ricordando di scorporare l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione differita dal totale giornaliero dei corrispettivi;

Sede: Via Manin, 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396 Fax 0438.460397

Part. IVA 03400460261 C.F. MNSRFL67E29E506O

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

2. in caso di **fattura immediata**, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della **data di effettuazione dell'operazione** e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita **quietanza**, che, però, **assumerà rilevanza solo commerciale e non fiscale**. In luogo della quietanza potrà inoltre essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla **ricevuta del POS**, in caso di pagamento elettronico.

In ogni caso, l'esercente dovrà mettere a disposizione del consumatore finale una **copia** analogica o elettronica della **fattura**, salvo quest'ultimo non vi rinunci.

Da ultimo, con le stesse **Faq**, richiamando la [circolare AdE 18/E/2014](#), è stato precisato che la **fattura differita** può contenere anche solo l'**indicazione della data** e del **numero del DDT** o del documento idoneo: in tal caso i **DDT non devono essere** necessariamente **allegati** alla fattura elettronica, potendo essere **conservati** anche in modalità **cartacea**.

I migliori saluti.